

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 237</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PISCITELLO**

Norme per il consolidamento dei debiti delle medie e piccole imprese commerciali, turistiche, artigianali e agricole

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l’obiettivo di pervenire ad una razionalizzazione degli equilibri finanziari delle medie e piccole imprese operanti nei settori dell’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, riguardante le regioni del centro sud e delle isole in ritardo di sviluppo e di prevedere misure intese a ridurre le disparità territoriali di accesso al credito.

È necessario, infatti, avviare una politica idonea a promuovere l’effettiva coesione economica e sociale del Paese, favorendo lo sviluppo delle medie e piccole imprese che costituiscono uno dei fattori fondamentali per garantire lo sviluppo dell’occupazione nel nostro territorio. La

presente proposta di legge prevede la costituzione di un fondo di garanzia per le operazioni di consolidamento del debito delle medie e piccole imprese verso banche e per favorire un corretto accesso al credito delle stesse. Infatti, le imprese di minor dimensione del Mezzogiorno e delle isole sono caratterizzate da una posizione di crescente indebitamento con costi sensibilmente superiori a quelli del centro-nord. È, quindi, indispensabile, per incidere su questo fenomeno, costituire idonee garanzie che assistano le banche interessate alle operazioni di consolidamento.

L’articolo 2 della presente proposta di legge prevede che sia un comitato, costituito dai rappresentanti dei Ministeri competenti, dal rappresentante degli isti-

tuti bancari e da quelli delle medie e piccole imprese ammesse a godere dei benefici della presente proposta di legge, a valutare ed approvare le domande per accedere al consolidamento. I successivi articoli della proposta di legge prevedono termini per la durata delle garanzie e delle agevolazioni ed i casi di revoca delle stesse. Onorevoli colleghi, è quindi necessario approvare al più presto questa proposta di legge per favorire politiche di riequilibrio che garantiscano alle imprese una capacità di autopropulsione e per dirigere le imprese verso obiettivi di ef-

ficienza e produttività in modo da assicurare, nelle aree in ritardo di sviluppo, la ripresa dell'occupazione.

La presente proposta di legge riproduce integralmente una proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Cicu e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n. 2118). La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di maggioranza, sono in grado di approvarla.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo di garanzia per le operazioni di consolidamento dei debiti esistenti verso gli istituti di credito alla data del 30 giugno 2000 da parte di medie e piccole imprese operanti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Le passività delle medie e piccole imprese nei confronti del sistema bancario devono essere in atto alla data di presentazione della domanda per la concessione dei benefici di cui alla presente legge e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o delle scritture contabili obbligatorie, avere una durata non superiore a cinque anni ed un importo non superiore al 65 per cento del fatturato annuo.

3. Ai fini della determinazione del tasso da porre a carico delle imprese ammesse al consolidamento dei debiti, gli istituti di credito devono assumere come parametro il tasso dei debiti a medio termine rilevato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuito di sette punti percentuali.

## ART. 2.

1. Il fondo di garanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 1 è amministrato, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, da un comitato nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, composto da otto membri, di cui uno designato dallo stesso Ministro, uno dal Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dell'Associazione bancaria italiana, in rappresentanza degli istituti di credito e cinque in rappresentanza delle associazioni più rappresentative a livello nazionale delle medie e piccole imprese di cui all'articolo 4, scelti tra terne indicate dalle associazioni di categoria. Con il decreto di cui al presente comma e, altresì, nominato il presidente del comitato, scelto tra i componenti designati dai Ministri.

2. Il comitato di cui al comma 1 valuta le domande presentate per il consolidamento dei debiti ai sensi dell'articolo 1, tenendo conto della capacità dell'impresa di restare sul mercato e della sua redditività, secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.

#### ART. 3.

1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 1 opera nei confronti dei prestiti concessi dagli istituti di credito fino alla misura del 65 per cento del debito consolidato.

#### ART. 4.

1. Sono ammesse ai benefici di cui alla presente legge:

a) le medie e piccole imprese esercenti il commercio sia all'ingrosso sia al dettaglio;

b) le imprese artigiane;

c) le medie e piccole imprese turistiche;

d) le imprese agricole.

2. Le medie e piccole imprese di cui al comma 1 devono avere un numero di dipendenti non superiore, rispettivamente, a 250 e 50, ed avere la sede legale e amministrativa nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

## ART. 5.

1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 1 ha natura integrativa ed è cumulabile con altre eventuali forme di garanzia private, delle quali devono comunque essere indicate, nella domanda di concessione, l'entità e le modalità operative.

## ART. 6.

1. Le operazioni di consolidamento dei debiti devono avere una durata minima di tre anni e massima di sei anni, con il pagamento di rate trimestrali.

2. Non si può procedere all'istruttoria delle domande di consolidamento dei debiti quando è stata già determinata la concessione di benefici pari al totale delle risorse disponibili.

## ART. 7.

1. Le agevolazioni del fondo di cui all'articolo 1 sulle operazioni di consolidamento dei debiti possono essere concesse una volta per ciascuna impresa.

## ART. 8.

1. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa ovvero di fallimento della stessa non producono effetto i provvedimenti per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

## ART. 9.

1. Qualora, per una singola impresa, la somma che si intende consolidare superi l'ammontare del limite stabilito dall'Unione europea, il provvedimento deve essere notificato alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 88, comma 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16

giugno 1998, n. 209, e la concessione di aiuto è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione.

ART. 10.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce le modalità ed i criteri della gestione e del funzionamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 1.

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0022120\*